

D.D.G. n. 5040 del 23.12.2021

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 recante *“ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante *“norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg.18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg.27 giugno 2019, n. 12 concernente: *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, recante *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante *“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”* e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'articolo 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti;

CONSIDERATO in particolare che l'articolo 249 del citato decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*, in particolare l'art. 18, convertito con Legge 21 maggio 2021 n. 69;

VISTO il Decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44 “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*”, in particolare il Capo III “*Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 pubblicata nella GU Serie Generale n. 128 del 31 maggio 2021;

VISTO in particolare, l'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che dispone che, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le modalità semplificate di svolgimento delle prove previste dalla medesima disposizione, assicurandone comunque il profilo comparativo, tra cui, secondo la lettera a), nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale e secondo la lettera b), l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

VISTO, in particolare, l'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui le amministrazioni, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall'art. 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;

VISTO, in particolare, l'art. 10, comma 3, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui tra l'altro, fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a);

CONSIDERATO che ai sensi del richiamato articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, lettera c-bis), conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”;

VISTE le “*Linee guida sulle procedure concorsuali*” emanate dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione con direttiva n. 3 del 24 aprile 2018;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente “*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il “*Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante “*Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*” e, in particolare, l'articolo 3 e l'articolo 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

VISTO il prospetto informativo on line al 31 dicembre 2020, elaborato sulla base numerica dei lavoratori ex art 3 ed art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, elaborato dal Dipartimento regionale della Funzione

pubblica e del personale della Regione Siciliana e trasmesso al Ministero del Lavoro con prot. n. 2455 del 26 gennaio 2021, da cui risulta l'avvenuto assolvimento degli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle categorie protette, senza dovere quindi prevedere alcun vincolo di copertura di quota di riserva nell'ambito del presente bando;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante “*Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola*”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'articolo 24 e l'articolo 62 che sostituisce il comma 1 dell'articolo 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO, in particolare, il comma 1-bis del citato articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 secondo cui, tra l'altro, le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “*Codice dell'ordinamento militare*”, e in particolare gli articoli 678 e 1014;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*” e “*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*”, a norma dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al

principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l’articolo 8, concernente l’invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il “*Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTA la normativa vigente in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l’ammissione ai concorsi pubblici;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, che ha introdotto le prime misure di rafforzamento dei Centri per l’Impiego in previsione dell’introduzione dell’istituto del “reddito di cittadinanza” prevedendo le risorse finanziarie da assegnare alle Regioni per le relative assunzioni presso detti Centri per l’Impiego;

VISTO in particolare l’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il cui comma 258 prevede, limitatamente alle procedure concorsuali di rafforzamento dei Centri per l’Impiego, la deroga alle procedure di mobilità di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 con cui è stato istituito il “reddito di cittadinanza” e sono state stanziati ulteriori risorse finanziarie destinate al rafforzamento dei Centri per l’Impiego;

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 giugno 2019, n. 74 con il quale è stato adottato il “Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive del lavoro” che costituisce l’atto di programmazione e di gestione nazionale per l’attuazione del citato “reddito di cittadinanza”, ed in particolare le tabelle facenti parte integrante del medesimo decreto da cui risultano assegnati alla Regione Siciliana, tra l’altro, euro 75.646.140,12 per n. 1135 assunzioni nel triennio 2019/2021 (pari a n. 277 unità assunzionali per l’anno 2019 e n. 429 rispettivamente per gli anni 2020 e 2021);

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 maggio 2020, recante “*Modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro*” ed in particolare la tabella B allegata al medesimo decreto con cui vengono nuovamente ripartite le risorse assegnate alle Regioni e alla Regione Siciliana vengono assegnati euro 32.351.341,24 per l’anno 2019 ed euro 38.375.120,00 per l’anno 2020;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 recante “*Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 recante “*Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell’aeroporto di Trapani Birgi*”, ed in particolare l’articolo 4 rubricato “*Misure per accelerare il ricambio generazionale nell’amministrazione regionale*”;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021 n. 9 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021*”.

Legge di stabilità regionale” e in particolare l’articolo 11 rubricato “*Norme per lo svolgimento delle procedure concorsuali*”;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021/2023*”;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale alla Presidenza del 27 aprile 1995 (in GURS n. 40 del 5/08/1995) che fissa i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici;

VISTO il D.P. n. 2804 del 19 giugno 2020, di conferimento alla dottoressa Carmela Madonia dell’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 361 del 10 ottobre 2019 con la quale è stato apprezzato il “Piano triennale del fabbisogno di personale per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro” predisposto dal Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, comprensivo di schede per figura professionale con relativa declaratoria come convenuto in sede di Conferenza Stato Regioni, costituente adempimento preliminare e necessario per porre in essere i provvedimenti concernenti le procedure di selezione del personale come sopra quantificato e suddiviso per annualità e fonte di finanziamento, come integrata con deliberazione n. 460 del 26/10/2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 13 dicembre 2019 relativa a “*Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, n. 74 - <<Programma degli interventi per il rafforzamento dei Centri per l’impiego>> - Apprezzamento*”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8913 del 23 dicembre 2019 con cui è stato adottato, previa deliberazione della Giunta regionale 422/2019, il “*Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021 dell’Amministrazione regionale*” autorizzando il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, ad emanare i bandi previsti e a procedere alle assunzioni in detto “Piano” programmate;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 481 del 29 ottobre 2020, di approvazione della “*Matrice dei profili professionali*”;

CONSIDERATO che con la citata deliberazione n. 481 del 29 ottobre 2020, la Giunta regionale ha, inoltre, statuito di avvalersi della facoltà di cui all’art.52, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, destinando, nelle procedure concorsuali indicate, una riserva di posti, pari al 30 per cento di quelli messi a concorso, al personale interno in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, nonché di valorizzare, nei concorsi per titoli ed esami, con adeguato punteggio, le lauree magistrali, specialistiche ed equipollenti;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 551 del 27 novembre 2020 recante “*Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020-2022 della Regione Siciliana – Approvazione*”, recante tra l’altro, l’aggiornamento, rispetto alle precedenti programmazioni, del piano delle assunzioni a tempo indeterminato finalizzate al potenziamento dei Centri per l’impiego, a valere sulle risorse nazionali di cui all’art. 1, comma 258, della legge n.145/2018, trasmessa alla Corte dei Conti con decreto presidenziale n. 8/Segr. Giunta del 2 dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 18 dicembre 2020, al numero 14;

VISTA la deliberazione n. 564 del 27 novembre 2020 “*Assunzione di personale a tempo indeterminato. Mandato al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale*”, con la quale la Giunta regionale, nel confermare la volontà di avvalersi della previsione della riserva per il personale interno di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n.165/2001 e successive modificazioni, ha dato mandato al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale di porre in essere tutte le iniziative necessarie alla individuazione di percorsi procedurali per l’espletamento dei concorsi nel rispetto di tale determinazione;

VISTA la deliberazione n. 255 del 17 giugno 2021 “*Legge regionale 15 aprile 2021, n.9, articolo 10, comma 4- Adeguamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020/2022 della Regione Siciliana- Approvazione*” trasmessa alla Corte dei Conti con decreto presidenziale n. 3/Segreteria di Giunta del 22 giugno 2021, registrato alla Corte dei Conti il 26 luglio 2021, al numero 7;

VISTA la deliberazione della Giunta n. 312 del 29 luglio 2021 “*Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro. Apprezzamento*”.

VISTA la deliberazione della Giunta n.503 del 25/11/2021 “*Procedure di concorso per il reclutamento del personale della Regione Siciliana*”.

CONSIDERATA la necessità di assicurare la celerità della procedura concorsuale, garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti, mediante lo svolgimento di una prova selettiva scritta, e la valutazione dei titoli, in conformità alla richiamata disciplina dell’articolo 10 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

CONSIDERATO che la Regione Siciliana, Dipartimento della Funzione pubblica e del personale, si avvale, sulla base di apposita convenzione, in qualità di associato di Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A - per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, compresa la fase di acquisizione delle domande di partecipazione e di riscossione della quota di partecipazione;

VISTA la nota prot. n. 49358 del 17/05/2021 con cui l'Amministrazione ha effettuato la comunicazione di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, rinnovata con nota prot. 127005 del 30/11/2021;

VISTO il vigente "Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - Triennio giuridico ed economico 2016-2018";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 avente oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per i concorsi e per il reclutamento prot. n. DFP-0025239-P-15/04/2021 recante "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici";

VISTO il Decreto-Legge del 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

VISTO Il Decreto Ministeriale del 12 novembre 2021 recante le modalità attuative per assicurare alle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) la possibilità di alcune misure per evitare penalizzazioni nei concorsi pubblici.

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.». (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 224 del 18 settembre 2021). (GU Serie Generale n.234 del 30-09-2021);

RITENUTO di dover approvare il seguente bando di concorso per titoli ed esami ai fini della copertura dei posti finalizzati al rafforzamento dei centri per l'impiego previsto dai richiamati atti di pianificazione:

DECRETA

Articolo 1 - posti messi a concorso e riserve

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, categoria C, posizione economica C1, da assegnare presso i Centri per l'impiego della Regione Siciliana, nei seguenti profili professionali (Rafforzamento Centri per l'Impiego – Categoria C - Istruttori - Posti a bando ex Delibera 361/2019 e 551/2020):

Codice	Profilo professionale	Contingente 2019	Contingente 2020	Contingente 2021	TOTALE POSTI
CPI -IAC	Istruttore amministrativo contabile	64	56	56	176
CPI-OML	Istruttore - Operatore mercato del lavoro	113	99	99	311
TOTALE		177	155	155	487

Per la descrizione dei profili professionali si rimanda alle delibere della Giunta regionale 361/2019, 460/2019, 460/2020 e 481/2020.

2. Il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto in ragione dei posti che potranno essere coperti all'esito delle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165 avviate alla data di pubblicazione del presente bando. L'eventuale riduzione del numero dei posti messi a concorso, distinta per profilo professionale, sarà comunicata ai candidati mediante pubblicazione di apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito istituzionale del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale e sul sito <http://riqualificazione.formez.it/>.

3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.

4. Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 165/2001, il trenta per cento dei posti è riservato al personale a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale siciliana, in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno.

5. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 10, nel limite massimo del 50 per cento del totale dei posti di ciascun profilo di cui al presente articolo. La predetta percentuale è prioritariamente destinata alle quote di riserva obbligatoria, di cui al precedente comma 3, in applicazione della normativa vigente, e in subordine alla quota di riserva facoltativa, di cui al precedente comma 4.

6. Resta fermo che il reclutamento del personale destinato al potenziamento dei Centri per l'impiego di cui al precedente comma 1, dovrà comunque rientrare nell'ambito delle previsioni finanziarie stabilite nel Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, previsto dal decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 giugno 2019 a seguito di intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 131/2003, intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. L'assunzione è subordinata, quindi, all'erogazione effettiva delle risorse finanziarie. Pertanto, nell'ipotesi in cui non vengano effettivamente trasferite le risorse finanziarie necessarie alla Regione Siciliana entro la conclusione della procedura concorsuale, il concorso sarà conseguentemente revocato, in tutto o per la parte dei contingenti per anno per i quali non siano state trasferite le relative risorse finanziarie, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell'Amministrazione regionale. In ogni caso, si provvederà a scaglionare le assunzioni, nel rispetto dell'ordine di graduatoria dei vincitori, secondo i contingenti per anno indicati al comma 1 del presente articolo, in relazione al trasferimento delle risorse di cui al citato Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

Articolo 2 - Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento dell'assunzione in servizio:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea purché in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana. Possono presentare domanda, ai sensi dell'art. 38, comma 1 e 3 *bis*, del D. lgs. n. 165/2001, anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) avere un'età non inferiore a diciotto anni;

c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Il titolo sopra citato si intende conseguito presso istituti scolastici statali, paritari o legalmente riconosciuti della Repubblica. I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato o anche di eventuali titoli accademici rilasciati da un Paese dell'Unione Europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in

cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it;

d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell'assunzione all'impiego;

e) godimento dei diritti civili e politici;

f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali/regionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;

i) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

2. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva da parte dell'Amministrazione, di effettuare ai sensi della vigente normativa, i controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai successivi controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal candidato, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

Articolo 3 - Procedura concorsuale

1. Il concorso è espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:

a) una **prova selettiva scritta**, secondo la disciplina dell'art. 6 del presente bando, distinta per profilo professionale di cui al precedente art.1, riservata a tutti i candidati che hanno presentato utile ed idonea domanda di ammissione al concorso, ovvero una eventuale prova sostitutiva per i candidati che attestino una grave e documentata disgrafia e disortografia secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. del 12.11.2021;

b) una **valutazione dei titoli di studio e di servizio** dichiarati da parte dei candidati, secondo la disciplina dell'art. 7 del presente bando.

2. La prova selettiva scritta si svolgerà presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali. La valutazione dei titoli di cui alla lettera b) è effettuata, anche mediante ricorso a piattaforme digitali, dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli e le esperienze professionali non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale non sono presi in considerazione.

3. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili professionali di cui al precedente art. 1 redige la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli di studio e di servizio.

4. I primi classificati nell'ambito delle graduatorie finali di merito, per profilo professionale di cui al precedente art. 1 in numero pari ai posti disponibili, e articolate, secondo l'ordine di graduatoria, in contingenti annui per i posti di cui al precedente articolo 1, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art.1 del presente bando, sono nominati vincitori ed assegnati alle sedi di lavoro per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato, secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente bando.

Articolo 4 - Pubblicazione del bando, presentazione della domanda e comunicazioni ai candidati. Termini e modalità

1. Il presente bando viene pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana -Serie Concorsi. E' altresì disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it/>, sul sistema «Step-One 2019» ed altresì in formato integrale sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale siciliana - Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale nella sezione Avvisi e comunicazioni alla URL: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale>

2. La domanda di ammissione al concorso può essere presentata per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1 comma 1. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo «<https://ripam.cloud>», previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sulla GURS come al precedente comma 1.

Qualora il termine di scadenza per l'invio online della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59 di detto termine.

3. La data di presentazione online della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, non permette, improrogabilmente, più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.

4. Per la partecipazione al concorso di cui all'art. 1, il candidato dovrà versare una quota pari a €. 10,00 (euro dieci/00) per le spese di segreteria e amministrative sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019». Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro le ore 23:00 del termine di scadenza di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per più profili professionali di cui all'art. 1 del presente bando il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato per ciascuno di essi. La quota di partecipazione non è rimborsabile.

5. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati dovranno riportare:

- a.** il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;
- b.** il codice fiscale;
- c.** la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
- d.** il godimento dei diritti civili e politici;
- e.** di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- f.** di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali/regionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
- g.** di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
- h.** di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- i.** il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando con esplicita indicazione dell'Istituto Scolastico che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato;
- j.** di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità indicate nell'art. 2 del bando;
- k.** il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione ai sensi del successivo art. 7;
- l.** il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 8 del presente bando;
- m.** l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'art. 1 del presente bando;
- n.** di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985;

- o.** di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione al concorso nonché di aver letto e compreso l'informativa privacy riportata dal bando;
- p.** di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti della sopracitata informativa privacy - art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 - e all'utilizzo da parte dell'Amministrazione e dell'affidatario del servizio del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato in domanda presso il quale saranno eseguite tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche personali inerenti alla procedura selettiva.

Ciascuna domanda inoltrata per la partecipazione alla selezione per ciascun profilo professionale deve contenere la dichiarazione dell'avvenuto versamento del contributo di partecipazione di Euro 10,00, effettuato secondo le modalità indicate nel form di compilazione della domanda di partecipazione.

6. I candidati devono inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui agli articoli 1 e 2 del presente bando. Nella domanda di partecipazione devono essere espressamente dichiarati anche eventuali titoli da sottoporre a valutazione e i titoli preferenziali o di precedenza. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non saranno valutati.

7. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Il candidato deve essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

8. I candidati diversamente abili o con disturbo specifico di apprendimento (DSA) devono specificare, in apposito spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One 2019», come previsto dal decreto ministeriale 12 novembre 2021, attuativo dell'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, nonché di strumenti compensativi e dispensativi dalla prova scritta, in funzione del proprio handicap o DSA che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap o il DSA determina in funzione della procedura selettiva. La concessione e l'assegnazione di ausili, misure dispensative, sostitutive, strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap o DSA deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@pec.formez.it entro e non oltre dieci giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rende automaticamente disponibile online e con il quale si autorizza Formez PA e l'Amministrazione regionale al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta

9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono essere documentate con certificazione medica, che è valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.

10. L'Amministrazione, anche per il tramite di Formez PA può riservarsi di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato per almeno il 5% dei posti di cui al presente bando di concorso, mediante il sistema «Step-One 2019». Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato è escluso dalla selezione ai sensi dell'art. 2 del presente bando, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

12. La Regione Siciliana, Dipartimento della Funzione pubblica e del personale (di seguito, l'Amministrazione) e l'affidatario del servizio non sono responsabili in caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

13. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle

compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.

14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione online i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019». Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati dovranno utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One 2019». Non è garantita la presa in carico delle richieste di assistenza inviate nei tre giorni antecedenti il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

15. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il predetto sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul predetto sistema «Step-One 2019» con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

Articolo 5 - Commissioni esaminatrici e sottocommissioni

1. Con successivo provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale, che sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Siciliana - Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale nella sezione “Avvisi e comunicazioni” verrà nominata, per ciascun codice di concorso, la Commissione esaminatrice ai sensi della vigente normativa, competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e competenze linguistiche e informatiche.

2. Inoltre l'Amministrazione, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocommissioni, in cui suddividere la commissione esaminatrice, a partire dalla fase di espletamento delle prove scritte. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta.

3. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

Articolo 6 - Prova scritta

1. Formez PA trasmetterà alle commissioni esaminatrici gli elenchi dei candidati ammessi alla prova scritta.

2. Gli elenchi degli ammessi alla prova scritta, con il diario recante l'indicazione in merito allo svolgimento e le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, stabilite sulla base della normativa vigente al momento dell'espletamento delle prove, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione e sul sistema «Step-One 2019». L'avviso di convocazione per la prova scritta è pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica.

3. La prova scritta, distinta per profilo professionale di cui al precedente art. 1, consiste nella risoluzione di sessanta quesiti con risposta a scelta multipla volti a verificare la conoscenza teorica e pratica della lingua inglese (livello di competenze linguistiche richieste di livello A2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue) e delle tecnologie informatiche (conoscenze informatiche richieste pari al livello internazionale utente intermedio) e, con riferimento ai codici di concorso di cui al precedente articolo 1, delle seguenti materie:

A) Istruttore amministrativo contabile (codice CPI-IAC)

- elementi di diritto amministrativo e di diritto pubblico, con particolare riferimento al procedimento amministrativo e agli atti amministrativi (L. 241/90 e s.m.i.; legge regionale 7/2019 e s.m.i.), all'attività contrattuale della pubblica amministrazione (D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici) e all'ordinamento del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni e nella Regione Siciliana (D. Lgs.165/2001, D. Lgs 150/2009, legge regionale 10/2000 e s.m.i, CCRL del comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale) e diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti;

- elementi di diritto costituzionale e regionale con particolare riferimento all'assetto delle competenze secondo il Titolo V della Costituzione; ordinamento della Regione Siciliana;
- elementi di contabilità pubblica; ordinamento finanziario e contabile delle Regioni (Decreto legislativo 118 del 2011, in particolare titoli I, II e III e principi contabili generali e applicati);

B) Istruttore -Operatore mercato del lavoro (codice CPI-OML)

- elementi di diritto del lavoro e della legislazione sociale;
- elementi di diritto amministrativo e di diritto pubblico, con particolare riferimento al procedimento amministrativo (L. 241/90 e s.m.i.; legge regionale 7/2019 e s.m.i.) e alla disciplina del pubblico impiego (D. Lgs.165/2001 e s.m.i; Legge regionale 10/2000 e s.m.i);
- elementi della legislazione statale e regionale in materia di servizi al lavoro, in particolare D. Lgs.150/2015 e D. L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019; normativa nazionale e regionale relativa all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità con particolare riferimento alla L.68/99;
- elementi sulla legislazione europea in materia di fondi strutturali e sulla programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,50 punti;

mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;

risposta errata: -0,15 punti.

4. Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di 30 (trenta) punti. La prova si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno trentesimi).

5. La prova avrà durata di 60 minuti e si svolgerà, con il supporto tecnico di soggetti specializzati, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

6. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla, l'Amministrazione può avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. In tal caso, la Commissione esaminatrice provvederà alla verifica e validazione di tali quesiti.

7. I candidati inseriti negli elenchi di cui al comma 1 devono presentarsi puntualmente nel giorno e all'ora stabilita con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione online della domanda.

L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, stabilite sulla base della normativa vigente al momento dell'espletamento delle prove, comporta l'esclusione dal concorso.

Per l'espletamento delle attività di accoglienza ed identificazione dei candidati, nonché quelle di vigilanza in senso stretto, l'Amministrazione può avvalersi di soggetti appositamente incaricati.

8. La correzione degli elaborati da parte delle commissioni avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalità digitali.

9. Durante la prova i candidati non possono introdurre carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari, calcolatrici, altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra di loro o con altri. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.

10. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 12 novembre 2021, per i candidati con DSA è previsto l'utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. Agli stessi

candidati è riconosciuta la possibilità di fruire di strumenti dispensativi e di svolgere la prova in modalità sostitutiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto decreto ministeriale.

Articolo 7 - Valutazione dei titoli di studio e di servizio

1. La valutazione dei titoli di studio e di servizio, riservata ai soli candidati che hanno superato la prova scritta, è effettuata sulla base di quanto dichiarato dai candidati nella domanda di ammissione al concorso.
2. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.
3. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente.
4. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria definitiva di merito non potranno superare il valore massimo complessivo di 10 punti ripartiti tra titoli di servizio (massimo 4 punti) e titoli di studio (massimo 6 punti).
5. La valutazione dei titoli avverrà con l'assegnazione dei seguenti punteggi:

a.1) Titoli di studio legalmente riconosciuti fino ad un massimo di 4 punti secondo i criteri seguenti:

- **0,50** punti per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto compreso tra 60 e 70/100 (o tra 36 e 42/60);
- **1,00** punti per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto compreso tra 71 e 80/100 (o tra 43 e 48/60);
- **1,50** punti per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto compreso tra 81 e 90/100 (o tra 49 e 54/60);
- **2,25** punti per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto compreso tra 91 e 95/100 (o tra 55 e 57/60);
- **3,00** punti per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto compreso tra 96 e 99/100 (o tra 58 e 59/60);
- **3,50** punti per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto 100/100 (o 60/60);
- **1,00** punto per ogni laurea (L);
- **1,50** punti per ogni diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o magistrale (LM);
- **0,50** punti per ogni master universitario di primo livello;
- **1,00** punto per ogni master universitario di secondo livello;
- **1,50** punti per ogni dottorato o diploma di specializzazione;

a.2) Titoli di servizio, fino ad un massimo di 6 punti:

Verrà attribuito un punteggio per ogni anno di esperienza professionale maturata alla data di scadenza del presente bando, secondo le seguenti modalità:

- **0,60** punti per ogni anno di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria C o equivalente;
- **0,50** punti per ogni anno di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria B o equivalente;
- **0,25** punti per ogni anno di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria A o equivalente;
- **0,40** punti per ogni anno di esperienza lavorativa maturata a decorrere dal 1/01/2005 e riferita ad attività svolte presso i Centri dell'impiego della Regione Siciliana, in forza di contratti di lavoro di lavoro subordinato anche flessibile (es. a tempo determinato, di formazione e lavoro, di somministrazione lavoro, contratto di collaborazione, etc) o con Enti ed Organismi convenzionati con la Regione Siciliana;
- **0,40** punti per ogni anno di esperienza professionale maturata a decorrere dal 1/01/2005 nei settori di

attività nell'ambito del mercato del lavoro che sia comprovabile, in fase di verifica dei titoli, a mezzo di contratti di lavoro flessibile o a tempo indeterminato o con incarichi professionali stipulati con altre pubbliche amministrazioni o con soggetti privati.

- **0,75** punto per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ordinistiche se attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando

6. Per la valutazione dei titoli di professionali di cui al precedente comma 5, si applicano i seguenti principi:

a) il computo degli anni di esperienza professionale è dato dalla somma di tutti i mesi di lavoro anche non continuativi diviso per 12;

b) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile e valgono ove superiori a sei mesi, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

c) in caso di contemporaneità, i periodi di lavoro in sovrapposizione si contano una sola volta;

d) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno;

7. Le commissioni esaminatrici stilano la graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e nella valutazione dei titoli di studio e di servizio.

8. Nella formazione della graduatoria la commissione deve tener conto di quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. N.487/94 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di categorie riservatarie e preferenze, nonché delle riserve dei posti previste dal presente bando.

Articolo 8 - Preferenze e precedenza

1. A parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:

- gli insigniti di medaglia al valore militare;
- i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- gli orfani di guerra;
- gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- i feriti in combattimento;
- gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
- i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
- coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- gli invalidi e i mutilati civili;
- i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito a fine ferma o rafferma.

2. Costituiscono inoltre titoli di preferenza a parità di merito:

- avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 16-*octies*, comma 1-*quater* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto

2014, n. 114;

- b. avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, così come indicato dall'articolo 16-*octies*, comma 1-*quinques* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - c. in applicazione dell'articolo 18 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è determinata:
- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati con le modalità e nei termini di cui al precedente articolo 4, comma 6.
6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito positivo, il candidato che intende fa valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati con le modalità e nei termini di cui al precedente articolo 4, comma 6, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.formez.it, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lettera r) e comma 3, lettera a) del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.
7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Articolo 9 - Approvazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso

1. La graduatoria finale di merito, per ciascuna tipologia dei posti messi a concorso di cui al precedente articolo 1 è approvata dall'Amministrazione.
2. La graduatoria finale di merito è pubblicata sul sistema «Step-One 2019», sul sito <http://riqualificazione.formez.it> e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale siciliana-Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale nella sezione Avvisi e comunicazioni alla URL:
<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale>
3. L'avviso relativo alla avvenuta approvazione e alla pubblicazione della predetta graduatoria è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Serie «Concorsi».
4. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale dell'Amministrazione e sul sito <http://riqualificazione.formez.it>. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 10 - Assunzione in servizio

1. Ai candidati vincitori sarà data comunicazione dell'esito del concorso e dell'elenco delle sedi di lavoro disponibili.
2. I candidati vincitori potranno scegliere la sede secondo l'ordine di graduatoria per ciascuno dei profili messi a concorso, fatta salva la scelta prioritaria nell'ambito dell'elenco delle sedi dei candidati in possesso

dei requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, con particolare riferimento agli articoli 21, comma 1, e 33, comma 6.

3. Tali candidati dovranno, a pena di decadenza, entro sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, manifestare la scelta della sede di destinazione con modalità che saranno comunicate successivamente

4. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria.

5. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni, e in particolare per contingenti annui e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 1.

6. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.

7. Ai sensi dell'articolo 35, comma 5 bis del D. Lgs. 165/2001, i vincitori dopo aver preso servizio, dovranno permanere nella sede di prima assegnazione, per un periodo non inferiore a 5 anni; pertanto in detto periodo non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1998 n. 325 in materia di mobilità compensativa ad eccezione di eventuali trasferimenti d'ufficio in coerenza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Art. 11 - Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del «regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it/>

2. Ai candidati che sostengono la prova scritta è consentito, mediante l'apposita procedura telematica «atti online» disponibile sul sistema «StepOne-2019», accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.

3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.

4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili online con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal suddetto «regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it> secondo le modalità ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli atti Concorso Regione Siciliana Centri per l'impiego - Categoria C - Codice Profilo.....». La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti o all'atto della richiesta telematica.

5. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente di Formez PA preposto all'area obiettivo RIPAM.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla selezione pubblica verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l'eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica. Gli stessi dati verranno inizialmente raccolti sulla base del consenso espresso dal candidato all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione e verranno trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita la Regione Siciliana per le finalità di assunzione del personale.

2. Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla selezione pubblica e il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione.

3. Il trattamento dei dati verrà effettuato con procedure idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati da parte del Titolare del trattamento, del Responsabile del trattamento, nonché di tutti i soggetti preposti alla procedura di reclutamento, ivi compresa la Commissione esaminatrice, opportunamente autorizzati ed istruiti. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge con l'impiego di

misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

4. Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Siciliana - Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica al quale è possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti e/o chiedere chiarimenti al recapito di Viale della Regione Siciliana, 2194 Palermo, pec: assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it. Il Responsabile del trattamento è il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, che, per lo svolgimento delle procedure di selezione, si avvale del Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx, 15 - 00137 Roma. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alle procedure concorsuali individuate dal suddetto Dipartimento regionale e dal Formez PA nell'ambito delle rispettive funzioni.

5. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

6. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento Ue 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti, quali l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

7. L'informativa resa ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 in materia di protezione dei dati personali è disponibile nel sito dell'Amministrazione regionale all'indirizzo <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale>.

Art. 13 - Norme di salvaguardia

1. Il presente Bando non vincola in alcun modo l'Amministrazione, né fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all'assunzione nei ruoli della stessa.
2. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa regionale e nazionale vigente in materia.
3. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.
4. L'Amministrazione si riserva analogha facoltà, disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.
5. La Regione Siciliana si riserva in ogni caso la possibilità, in qualsiasi momento, di modificare, prorogare, sospendere, annullare o revocare il presente bando di concorso, anche limitatamente ad uno o più profili, comunque, di non dare seguito al concorso, ovvero anche per cause operative o tecniche non prevedibili ove sopravvengano circostanze che a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della procedura, ivi compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa; in particolare la Regione Siciliana si riserva di modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale.
6. L'assunzione sarà comunque subordinata alla compatibilità, al momento della sottoscrizione del contratto, con i vigenti vincoli assunzionali e in ogni caso con le norme, anche sopravvenute, che regolano la materia.
7. Contro il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale - Palermo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE GENERALE

C. Madonia
digitalmente da
CARMELA
MADONIA
A Data: 2021.12.23
10:50:18 +01'00'

Il Dirigente del Servizio
A. Sirna



Documento
firmato da:
ANTONINO
SIRNA
23.12.2021 06:42:
08 UTC